



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.10.2007  
COM(2007) 664 definitivo

2007/0232 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

La presente proposta è intesa a modificare il protocollo vigente allegato all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle.

A seguito della commissione mista CE/Seicelle del gennaio 2007 era stato deciso che, conformemente all'articolo 11 del protocollo e all'articolo 9 dell'accordo, le due parti avrebbero organizzato una commissione mista per formulare proposte di modifica del protocollo. Queste ultime sono state discusse nel corso della riunione della commissione mista svoltasi il 20 e 21 marzo a Bruxelles. Le modifiche negoziate riguardano l'aumento del quantitativo di riferimento da 55 000 a 63 000 tonnellate (in considerazione del livello medio delle catture dell'ultimo triennio), l'introduzione di un sostegno al partenariato e l'incremento da 25 a 35 EUR/t del canone a carico degli armatori (in linea con quanto previsto dagli altri accordi sulla pesca del tonno), mentre la contropartita comunitaria passa da 75 a 65 EUR/t. La contropartita finanziaria totale passa quindi da 4 125 000 EUR a 5 355 000 EUR, mentre i canoni a carico degli armatori salgono, secondo le stime, da 1 375 000 EUR a 2 205 000 EUR.

Tale protocollo modificato sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2008, in attesa della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 del protocollo.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo.

Una proposta di decisione del Consiglio concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo forma oggetto di una procedura distinta.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011 è stato adottato con il regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio del 23 gennaio 2006.
- (2) Conformemente all'articolo 9 dell'accordo, la Comunità europea e le Seicelle hanno istituito una commissione mista.
- (3) A seguito di questa commissione mista sono state apportate modifiche al protocollo che fissa, per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca firmato il 23 settembre 2004 e adottato con regolamento (CE) n. 115/2006 il 23 gennaio 2006.
- (4) È nell'interesse della Comunità approvare tali modifiche del protocollo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste

---

<sup>1</sup> GU C [...].

<sup>2</sup> GU C [...].

dall'accordo di partenariato in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle per il periodo 18 agosto 2005 - 17 gennaio 2011.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato al presente protocollo.

### *Articolo 2*

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo e decise dal regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio del 23 gennaio 2006 non sono modificate e sono confermate secondo il seguente criterio di ripartizione:

<b>Categorie di pesca</b>	<b>Stato membro</b>	<b>Possibilità di pesca</b>
Tonniere con reti a circuizione	Francia	17 unità
	Spagna	22 unità
	Italia	1 unità
Pescherecci con palangari di superficie	Spagna	2 unità
	Francia	5 unità
	Portogallo	5 unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare<sup>3</sup>.

### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

<sup>3</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

**Accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria dell'emendamento di modifica del protocollo che fissa, per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca nelle zone di pesca delle Seicelle**

A. Lettera del governo della Repubblica delle Seicelle:

Signor ...,

Mi compiaccio del fatto che i negoziatori della Repubblica delle Seicelle e della Comunità europea abbiano raggiunto un consenso sulle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e dei relativi allegati.

L'esito dei negoziati che si sono svolti a Bruxelles il 20 e 21 marzo 2007 ha permesso di rivedere le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa, per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca nelle zone di pesca delle Seicelle. Le modifiche apportate al protocollo figurano in allegato. Avendo le due parti modificato e siglato il protocollo il 21 marzo 2007, Le propongo di proseguire parallelamente le procedure di approvazione e/o di ratifica dei testi del protocollo così modificato, dell'allegato e delle appendici, conformemente alle procedure in vigore nella Repubblica delle Seicelle e nella Comunità europea e necessarie alla loro entrata in vigore.

Per non interrompere le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque delle Seicelle e facendo riferimento al protocollo, modificato il 21 marzo 2007, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 18 gennaio 2008 al 17 gennaio 2011, mi prego informarLa che il governo della Repubblica delle Seicelle è disposto ad applicare a titolo provvisorio tale protocollo modificato a decorrere dal 18 gennaio 2008, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso, in tal caso, che il versamento della contropartita finanziaria così riveduta, fissata all'articolo 2 del protocollo modificato, sarà effettuato dopo che le parti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del protocollo e degli allegati rivisti.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica delle Seicelle

B. Lettera della Comunità europea

Signor ...,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Signor ...,

Mi compiaccio del fatto che i negoziatori della Repubblica delle Seicelle e della Comunità europea abbiano raggiunto un consenso sulle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e dei relativi allegati.

L'esito dei negoziati che si sono svolti a Bruxelles il 20 e 21 marzo 2007 ha permesso di rivedere le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa, per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca nelle zone di pesca delle Seicelle. Le modifiche apportate al protocollo figurano in allegato. Avendo le due parti modificato e siglato il protocollo il 21 marzo 2007, Le propongo di proseguire parallelamente le procedure di approvazione e/o di ratifica dei testi del protocollo così modificato, dell'allegato e delle appendici, conformemente alle procedure in vigore nella Repubblica delle Seicelle e nella Comunità europea e necessarie alla loro entrata in vigore.

Per non interrompere le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque delle Seicelle e facendo riferimento al protocollo, modificato il 21 marzo 2007, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 18 gennaio 2008 al 17 gennaio 2011, mi prego informarLa che il governo della Repubblica delle Seicelle è disposto ad applicare a titolo provvisorio tale protocollo modificato a decorrere dal 18 gennaio 2008, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso, in tal caso, che il versamento della contropartita finanziaria così riveduta, fissata all'articolo 2 del protocollo modificato, sarà effettuato dopo che le parti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del protocollo e degli allegati rivisti.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica delle Seicelle”

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio dell'Unione europea



## **Allegato allo scambio di lettere**

### ***Modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 – 17 gennaio 2011***

*L'articolo 2 del protocollo è sostituito dal seguente:*

#### *Articolo 2 Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento*

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 24 750 000 EUR. A decorrere dal 18 gennaio 2008, la contropartita finanziaria è modificata e fissata a 28 440 000 EUR per l'intera durata del protocollo.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo.
3. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in ragione di 4 125 000 EUR all'anno per i primi tre anni di applicazione del protocollo. A decorrere dal 18 gennaio 2008, la contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in ragione di 5 355 000 EUR all'anno. La contropartita finanziaria applicabile a decorrere dal 18 gennaio 2008 comprende, da un lato, un importo annuo di 4 095 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 63 000 t/anno e, dall'altro, un importo specifico di 1 260 000 EUR all'anno dedicato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca delle Seicelle. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all'articolo 7 dell'accordo.
4. Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate annualmente dalle navi della Comunità nelle acque delle Seicelle supera le 63 000 tonnellate, l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 3 (10 710 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
5. Il pagamento è effettuato entro il 30 settembre 2005 per il primo anno, entro il 30 settembre 2008 per il quarto anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli altri anni.
6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, l'impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità delle Seicelle.

7. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico delle Seicelle aperto presso la Banca centrale delle Seicelle. Il numero di conto è specificato dalle autorità delle Seicelle.

*L'articolo 7 del protocollo è sostituito dal seguente:*

*Articolo 7*

*Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque delle Seicelle*

1. Almeno il 56% della contropartita finanziaria versata annualmente a decorrere dal 18 gennaio 2008 e prevista all'articolo 2, paragrafo 3, è destinato allo sviluppo e all'attuazione della politica settoriale della pesca nelle Seicelle, al fine di promuovere una pesca sostenibile e responsabile nelle acque seicellesi. Tale dotazione è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

I paragrafi 2, 3, 4 e 5 rimangono invariati.

*Modifiche dell'allegato del protocollo*

**CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA  
COMUNITÀ NELLE ACQUE DELLE SEICELLE**

*IL CAPO I – FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE è sostituito dal seguente:*

**Capo I - Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

*Sezione 1  
Rilascio delle licenze*

*1-10 Nessuna modifica*

11. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita per il periodo di validità residuo da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Se tuttavia la stazza lorda (GT) della nave sostitutiva è superiore a quella della nave da sostituire, la differenza di canone è pagata pro rata temporis.

*12-14 Nessuna modifica*

*Sezione 2  
Condizioni di licenza - canoni e anticipi*

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.
2. A decorrere dal 18 gennaio 2008 il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata catturata nelle acque delle Seicelle.
3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
  - 21 000 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti al canone dovuti per 600 tonnellate annue di tonni e specie affini catturate nelle acque delle Seicelle,
  - 4 200 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 250 GT, corrispondenti al canone dovuto per 120 tonnellate annue di tonni e specie affini catturate nelle acque delle Seicelle,
  - 3 150 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 250 GT, corrispondenti al canone dovuto per 90 tonnellate annue di tonni e specie affini catturate nelle acque delle Seicelle.
4. *Nessuna modifica*
5. *Nessuna modifica*

6. Qualora contestino il computo presentato dalla SFA, gli armatori possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), e concertarsi quindi con le autorità seicellesi, che ne informano la Commissione, per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell'anno in corso. Qualora entro tale data gli armatori non abbiano formulato osservazioni, il computo presentato dalla SFA è considerato definitivo.
7. *Nessuna modifica*
8. *Nessuna modifica*
9. *Nessuna modifica*

***IL CAPO VI – OSSERVATORI è sostituito dal seguente:***

## **Capo VI - Osservatori**

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Seicelle nell'ambito dell'accordo imbarcano gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca, previo accordo delle parti, o, se del caso, dalle autorità delle Seicelle, alle condizioni precisate di seguito.

*1.1-14 nessuna modifica*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio concernente alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011

### 2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

11. Pesca

1103. Accordi internazionali in materia di pesca

### 3. LINEE DI BILANCIO

#### 3.1 Linee di bilancio:

110301: "Accordi internazionali in materia di pesca"

11010404: "Accordi internazionali in materia di pesca: spese di gestione amministrativa"

#### 3.2 Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Ai sensi dell'articolo 11 del protocollo e dell'articolo 9 dell'accordo si è riunita una commissione mista per modificare le disposizioni del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011.

Tale protocollo modificato entrerà in vigore in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2008, per gli ultimi tre anni del protocollo, in attesa della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 del protocollo.

Il protocollo fissa la contropartita finanziaria, le categorie e le condizioni delle attività di pesca per le navi della Comunità nelle zone di pesca delle Seicelle.

#### 3.3 Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio	Natura della spesa	Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
-------------------	--------------------	-------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

11.0301	SO	SD <sup>4</sup>	NO	NO	NO	<b>N. 2</b>
11.010404	SO	SND <sup>5</sup>	NO	NO	NO	<b>N. 2</b>

#### 4. SINTESI DELLE RISORSE

##### 4.1 Risorse finanziarie

##### 4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al quarto decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.			2008	2009	2010				Totale
---------------	------------	--	--	------	------	------	--	--	--	--------

##### Spese operative<sup>6</sup>

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	7	5,3550	5,3550	5,3550				16,0650
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	Cfr. nota 7.	5,3550	5,3550	5,3550				16,0650

##### Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>8</sup>

Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND)	8.2.4	c		0,0351	0,0351	0,0751				0,1453
---	-------	---	--	--------	--------	--------	--	--	--	--------

#### IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

<sup>4</sup> Stanziamenti dissociati (SD).

<sup>5</sup> Stanziamenti non dissociati (SND).

<sup>6</sup> Spesa che non rientra nel Capitolo 11 01 del Titolo 11 interessato.

<sup>7</sup> Ai sensi del protocollo, le possibilità di pesca possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione comune degli esperti, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse delle Seicelle. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 3 (10 710 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dai pescherecci comunitari superino il quantitativo corrispondente al doppio dell'importo complessivo della contropartita finanziaria, le parti si consultano appena possibile per stabilire l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale (in funzione delle disponibilità di bilancio).

<sup>8</sup> Spesa che rientra nel Capitolo 11 01 04 del Titolo 11.

<b>Stanziamenti di impegno</b>		a +	Cfr. nota 7.	5,3901	5,3901	5,4301				16,2103
<b>Stanziamenti di pagamento</b>		b +	Cfr. nota 7.	5,3901	5,3901	5,4301				16,2103
		c								

**Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>9</sup>**

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d		0,0644	0,0644	0,0644				0,1932
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento	8.2.6	e		0,0120	0,0120	0,0120				0,0360

**Totale del costo indicativo dell'intervento**

<b>Totale SI comprensivo del costo delle risorse umane</b>		a +	Cfr. nota 7.	5,4665	5,4665	5,5065				16,4395
<b>Totale SP comprensivo del costo delle risorse umane</b>		b +	Cfr. nota 7.	5,4665	5,4665	5,5065				16,4395
		c +								
		d +								
		e								

<sup>9</sup> Spesa che rientra nel Capitolo 11 01, ma non nell'articolo 11 01 04.

## Cofinanziamento: Nessun cofinanziamento

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		2008	2009	2010				Totale
	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a + c + d + e + f	5,4665	5,4665	5,5065				16,4395

### 4.1.2 Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale<sup>10</sup> (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

### 4.1.3 Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

**Nota: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.**

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione					
			[Anno n]	[n + 1]	[n + 2]	[n + 3]	[n + 4]	
	a) Entrate in valore assoluto							
	b) Variazione $\Delta$ delle entrate							

**(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)**

<sup>10</sup> Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.



**4.2 Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

<b>Fabbisogno annuo</b>	2008	2009	2010			
Totale risorse umane	0,85	0,85	0,85			

**5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

**5.1 Necessità dell'azione a breve o lungo termine**

L'obiettivo principale delle modifiche apportate al protocollo è:

- aumentare il quantitativo di riferimento da 55 000 a 63 000 tonnellate per tener conto del livello medio di catture di questi ultimi tre anni;
- introdurre il sostegno al partenariato che non era stato introdotto durante i precedenti negoziati (prima della conclusione del Consiglio del luglio 2004 sugli accordi di partenariato nel settore della pesca);
- aumentare la quota a carico degli armatori da 25 a 35 EUR/t per armonizzarsi con gli altri accordi sulla pesca del tonno, riducendo nel contempo la contropartita comunitaria da 75 a 65 EUR/t;
- le possibilità di pesca restano immutate: 40 tonniere con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari di superficie;
- la contropartita finanziaria annuale passa da 4 125 000 EUR di cui al protocollo vigente a 5 355 000 EUR nel protocollo modificato;
- anticipi e canoni applicati agli armatori: 35 EUR (contro 25 EUR del precedente protocollo) per tonnellata di tonni. Gli anticipi sono fissati a 21 000 EUR/anno per tonniere con rete a circuizione, 4 200 EUR/anno per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 250 GT e 3 150 EUR/anno per peschereccio con palangari di superficie di stazza inferiore a 250 GT.

**5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari**

Le presenti modifiche permettono di conformare questo APP agli altri APP della sottoregione Oceano Indiano. Il mancato intervento della Comunità indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati ad una pesca sostenibile.

**5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

Gli accordi di pesca con i paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca tradizionali della flotta comunitaria, anche d'altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento

sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque comunitarie, tenendo conto degli aspetti socioeconomici ed ambientali.

Gli indicatori che saranno utilizzati nell'ambito dell'ABM ai fini del controllo dell'applicazione dell'accordo sono i seguenti:

- controllo del tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca;
- raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo;
- contributo all'occupazione e al valore aggiunto nella Comunità;
- contributo alla stabilizzazione del mercato comunitario;
- contributo al conseguimento degli obiettivi generali di sviluppo economico e di riduzione della povertà nelle Seicelle, anche in termini di crescita occupazionale, sviluppo delle infrastrutture e sostegno al bilancio dello Stato;
- numero di riunioni tecniche e di commissioni miste.

#### **5.4 Modalità di attuazione (indicativa)**

Indicare di seguito la scelta delle modalità<sup>11</sup> di attuazione:

- Gestione centralizzata
- diretta, da parte della Commissione
- indiretta
- Gestione concorrente o decentralata*
- Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)*

## **6. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

### **6.1 Sistema di controllo**

La Commissione (DG FISH, in collaborazione con la delegazione della Commissione alle Mauritius, Seicelle e Comore) effettuerà un controllo sistematico dell'attuazione del presente accordo, verificando in particolare il tasso di utilizzazione da parte degli operatori e i dati riguardanti le catture.

### **6.2 Valutazione**

In vista dell'avvio dei negoziati relativi al presente protocollo, nel settembre 2004 è stata realizzata una valutazione del protocollo con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti. Successivamente sono stati condotti due studi complementari sull'analisi della politica nazionale in materia di pesca delle Seicelle (luglio 2006) e sul sistema di controllo e di sorveglianza della pesca delle Seicelle (luglio 2006).

---

<sup>11</sup> Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

### 6.2.1 *Valutazione ex-ante*

I principali elementi della valutazione conservano la loro validità, in particolare l'utilizzo molto soddisfacente delle possibilità di pesca e del livello del quantitativo di riferimento.

Secondo la valutazione ex-ante la conclusione di un nuovo accordo sarebbe stata vantaggiosa per le due parti. Le modifiche apportate rafforzano ulteriormente tale accordo che costituisce il più importante accordo sulla pesca del tonno della Comunità con un paese terzo, sia in termini di quantitativi di riferimento che di contropartita finanziaria, ed è un elemento essenziale per la coerenza e la validità di altri accordi in materia di pesca del tonno conclusi dalla Comunità con gli altri paesi dell'Oceano Indiano (Madagascar, Comore, Mauritius, Mozambico).

#### - Valore aggiunto dell'intervento comunitario:

Il rendimento degli investimenti per la CE è ampiamente positivo, dato che si stima che l'investimento di 1 EUR a carico del bilancio comunitario permetta al settore di generare almeno 4,8 EUR di valore aggiunto. Le ricadute economiche a favore delle Seicelle sono considerevoli e la presenza di flotte europee contribuisce in modo molto significativo all'economia delle Seicelle attualmente in difficoltà. L'attività delle tonnierre europee con reti a circuizione permette di garantire in particolare il 95% dell'approvvigionamento di tonno per l'industria conserviera locale, che rappresenta il principale datore di lavoro privato del paese con circa 2 500 addetti. Il settore della pesca nelle Seicelle rappresenta il 15% del PIL (subito dopo il turismo che ha il 20%) e assicura l'impiego diretto e indiretto di 6 000 persone, pari al 17% del mercato del lavoro ufficiale.

#### - Rischi e opzioni alternative:

L'adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta inevitabilmente un certo numero di rischi: gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca e i canoni degli armatori non sono versati secondo quanto convenuto (frode) e le flotte straniere ignorano le licenze e gli altri controlli. Per evitare tali rischi si promuoverà un intenso dialogo sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale, in particolare nel settore del controllo e della sorveglianza. Inoltre, l'impegno degli Stati della regione, nel gennaio 2007, e l'attuazione di un piano regionale di sorveglianza delle attività di pesca nel sud-ovest dell'Oceano Indiano permetteranno di condividere i mezzi di sorveglianza per contrastare più efficacemente la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Lo sfruttamento delle risorse di tonno da parte delle navi della Comunità non sembra tale da compromettere la sostenibilità degli stock di tonno dell'Oceano Indiano.

### 6.2.2 *Stima ex-ante del valore economico dell'accordo e contributo finanziario della Comunità*

L'accordo risponde ad una necessità degli armatori comunitari in quanto procura possibilità di pesca per una risorsa la cui ripartizione è soggetta al caso delle migrazioni attraverso le acque internazionali e le ZEE dei paesi costieri. La zona di pesca delle Seicelle è la più importante del sud-ovest dell'Oceano indiano.

La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità nell'ambito di questo protocollo modificato è una dotazione unica calcolata sulla base di una dotazione finanziaria annuale pari a 5 355 000 EUR per il periodo 2008/2011 del protocollo.

*6.2.3 Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)*

Il quantitativo di riferimento è stato aumentato per avvicinarsi ulteriormente alla media delle catture dei tre anni precedenti. La quota a carico degli armatori è stata rivalutata, mentre quella del bilancio comunitario è stata ridotta, per allinearsi con quanto previsto dagli altri accordi sulla pesca del tonno. È stato introdotto un sostegno finanziario all'attuazione della politica settoriale per rafforzare il dialogo già ampiamente avviato in materia di politica settoriale, con particolare riguardo all'esame annuale congiunto dei risultati ottenuti in materia di ricerca scientifica e conservazione delle risorse, adeguamento alle norme sanitarie e miglioramento della qualità dei prodotti della pesca, gestione della flotta artigianale, sorveglianza e controllo e pianificazione, attrezzature, formazione e consolidamento istituzionale.

*6.2.4 Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

In un'ottica di continuità con lo studio concluso nel settembre 2004 (cfr. punto 6.2) e al fine di garantire una pesca sostenibile nella regione, in futuro ogni rinnovo del protocollo sarà preceduto da una valutazione dell'impatto economico, sociale e ambientale. Gli indicatori elencati al precedente punto 5.3 saranno utilizzati per realizzare una valutazione ex-post.

## **7. MISURE ANTIFRODE**

L'utilizzazione della contropartita finanziaria versata dalla Comunità in virtù dell'accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano interessato.

La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione del protocollo e rafforzare il contributo della Comunità alla gestione sostenibile delle risorse.

In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare in modo esaustivo i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versata la contropartita finanziaria.

## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al quarto decimale)

		2008		2009		2010		TOTALE	
	Tipo di risultato	N. di risultati	Costo totale per la Comunità	N. di risultati	Costo totale per la Comunità	N. di risultati	Costo totale per la Comunità	N. di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 <sup>12</sup> : Ottenere possibilità di pesca in cambio di una contropartita finanziaria									
<b>Azione 1</b>									
Risultato 1	Navi/licenze/contingenti	52 lic. 63 000 t.	4,0950	52 63 000 t.	4,0950	52 63 000 t.	4,0950	156 189 000 t	12,2850
OBIETTIVO OPERATIVO N. 2: Importo specifico annuale per il sostegno e l'attuazione di iniziative adottate nel contesto della politica settoriale della pesca delle Seicelle									
<b>Azione 2</b>									
Risultato 2			1,2600		1,2600		1,2600		3,7800
<b>COSTO TOTALE<sup>13</sup></b>			<b>5,3550</b>		<b>5,3550</b>		<b>5,3550</b>		<b>16,0650</b>

<sup>12</sup>

Quale descritto nella sezione 5.3.

<sup>13</sup>

Ai sensi del protocollo, le possibilità di pesca possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione comune degli esperti, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse delle Seicelle. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 3 (10 710 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dai pescherecci comunitari superino il quantitativo corrispondente al doppio dell'importo complessivo della contropartita finanziaria, le parti si consultano appena possibile per stabilire l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale (in funzione delle disponibilità di bilancio).

## 8.2 SPESE AMMINISTRATIVE

### 8.2.1 Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari ( <b>numero di posti/ETP</b> )					
		2008	2009	2010			
Funzionari o agenti temporanei <sup>14</sup> (11 01 01)	A*/AD	0,25	0,25	0,25			
	B*, C*/AST	0,3	0,3	0,3			
Personale finanziato <sup>15</sup> con l'art. 11 01 02		-	-	-			
Altro personale finanziato <sup>16</sup> con l'art. 11 01 04 04		0,3	0,3	0,3			
<b>TOTALE</b>		0,85	0,85	0,85			

### 8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

- Assistere il negoziatore nella preparazione e conclusione dei negoziati degli accordi di pesca:
  - partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione di accordi di pesca;
  - elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario;
  - presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro "Pesca esterna" del Consiglio;
  - partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri, da integrare nel testo finale dell'accordo.
- Controllo dell'attuazione degli accordi:
  - sorveglianza permanente degli accordi di pesca;
  - preparazione e controllo degli impegni e dei pagamenti della contropartita finanziaria e delle azioni specifiche o dei contributi a favore dello sviluppo di una pesca responsabile;

<sup>14</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>15</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>16</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

- presentazione di relazioni periodiche sull’attuazione degli accordi;
  - valutazione degli accordi: aspetti scientifici e tecnici;
  - preparazione del progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redazione dei testi dell’accordo;
  - avvio delle procedure di adozione e seguito dato alle medesime.
- Assistenza tecnica:
    - definire la posizione della Commissione in vista delle riunioni della commissione mista.
- Relazioni interistituzionali:
    - rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati;
    - preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo.
- Consultazione e coordinamento interservizi:
    - mantenere contatti con altre direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi;
    - organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi.
- Valutazione:
    - partecipare all’aggiornamento della valutazione di impatto;
    - analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione.

### 8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

*(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)*

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno 2006
- Posti da richiedere nella prossima procedura APS/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

#### 8.2.4 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

(11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

in EUR

Linea di bilancio: 11010404 (numero e denominazione)	2008	2009	2010				TOTALE
<b>1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)</b>							
Agenzie esecutive <sup>17</sup>							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- intra muros <sup>18</sup>	35 100	35 100	35 100				105 300
- extra muros <sup>19</sup>			40 000				40 000
<b>Totale assistenza tecnica e amministrativa</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>	<b>75 100</b>				<b>145 300</b>

#### 8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

in EUR

Tipo di risorse umane	2008	2009	2010				TOTALE
Funzionari e agenti temporanei (11 01 01)	64 350	64 350	64 350				193 050
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)							
<b>Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)</b>	<b>64 350</b>	<b>64 350</b>	<b>64 350</b>				<b>193 050</b>

Calcolo – **Funzionari e agenti contrattuali**

<sup>17</sup> Va fatto riferimento alla specifica scheda legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

<sup>18</sup> Questa spesa (35 100 EUR/anno) concerne un posto di esperto in materia di pesca (agente contrattuale) presso la delegazione della CE a Mauritius e finanziato con la linea di bilancio 11 01 04.

<sup>19</sup> L'anno 2010 include le spese relative alla realizzazione di uno studio di impatto del protocollo vigente realizzato da un consulente esterno.



*Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1*

-  $1A = 117\,000 \text{ EUR} * 0,25 = 29\,250 \text{ EUR}$

$1B = 117\,000 \text{ EUR} * 0,15 = 17\,550 \text{ EUR}$

$1C = 117\,000 \text{ EUR} * 0,15 = 17\,550 \text{ EUR}$

*Totale parziale: 64 350 EUR (0,0644 mio EUR/anno)*

*1 agente contrattuale presso la delegazione a Mauritius = EUR 117 000\*0,3 = EUR 35 100*

**Totale: 99 450 EUR/anno (0,0995 mio EUR/anno)**

### Calcolo – **Personale finanziato con l'articolo XX 01 02**

*Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1*

#### 8.2.6 *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

in EUR

	2008	2009	2010				TOTALE
11 01 02 11 01 – Missioni	10 000	10 000	10 000				30 000
11 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	2 000	2 000	2 000				6 000
XX 01 02 11 03 – Comitati <sup>20</sup>							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
<b>2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)</b>							
<b>3. Altre spese di natura amministrativa</b> (specificare indicando la linea di bilancio)							
<b>Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)</b>	12 000	12 000	12 000				36 000

<sup>20</sup> Specificare il tipo di comitato e il gruppo al quale appartiene.

Il fabbisogno in termini di risorse umane e amministrative sarà coperto nell'ambito della dotazione attribuita alla DG competente nel quadro della procedura annuale di assegnazione.